


\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ~~Franco Maniscalco~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 777 del 11 APR. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 APR. 2014

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti  
IL SEGRETARIO

DIREZIONE Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali.

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 30/2014 per Euro 3.561,52 lorde all'Avv. Carmelo Giurda-nella relativamente alla controversia ASP contro ROCHE s.p.a- esecuzione sentenza CGA n. 276 del 25.02.2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DEL DISTRETTO TERRITORIALE  
RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DEL DISTRETTO TERRITORIALE  
RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 11 APR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Territorio e Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 4794 del 06.11.03 l'Azienda USL n.7 disponeva di costituirsi e resistere nel ricorso al T.A.R. di Catania notificato il 29.10.03 dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. avente per oggetto l'annullamento previa sospensione cautelare, della deliberazione n. 3705 del 04.09.03, e degli atti alla stessa connessi, con la quale l'Azienda USL n.7 - Ragusa provvedeva ad approvare le risultanze di gara a pubblico incanto per la fornitura triennale in *service* di materiale per i laboratori analisi relativamente all'aggiudicazione del lotto n. 1 pronunciata a favore della Dade Behring S.p.A. ;

**CHE** con la sentenza n.554/2004 del 09.03.04 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, pronunciandosi sulla controversia a conclusione del giudizio, accogliendo le eccezioni sollevate dall'avv. Carmelo Giurdanella, rigettava il ricorso promosso dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., compensando tra le parti le spese del giudizio;

**CHE** con ricorso, notificato il 01.07.04, dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. proponeva Appello avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa, avverso la citata sentenza n. 554/04 resa dal T.A.R. di Catania il 17.02.04, chiamando in giudizio sia l'Azienda USL n.7 di Ragusa che l'impresa Dade Behring S.p.A.;

**CHE** con deliberazione n. 3071 del 09.09.04 veniva conferito incarico professionale per le difese delle ragioni dell'Azienda nel predetto giudizio allo stesso avv. Carmelo Giurdanella;

**CHE** con la sentenza n. 695/2008 il C.G.A. accoglieva il ricorso in appello n. 809/2004 proposto dalla ROCHE, compensando tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio;

**CHE** con deliberazione n. 3202 del 16.10.2008 veniva conferito incarico professionale allo stesso avv. Carmelo Giurdanella di proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza del C.G.A. n. 695/2008, attesa la esistenza di motivi attinenti alla giurisdizione, come evidenziato nel parere inviato dallo stesso avvocato in data 25.09.08;

**CHE** con ordinanza n. 23323 del 13.10.2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente AUSL alle spese del giudizio;

**CHE** con ordinanza n. 23323 del 13.10.2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente Azienda alle spese del giudizio;

**VISTO** il ricorso per la ottemperanza e condanna al risarcimento del danno proposto innanzi il C.G.A. di Palermo dalla Ditta Roche S.p.a. e notificato il 25.11.2010;

**VISTA** la deliberazione n. 2391 del 22.12.2010 a mezzo della quale l'ASP, nelle more subentrata alla AUSL n. 7 di Ragusa, disponeva di costituirsi e resistere in giudizio avverso detto ricorso, confermando l'incarico all'Avv. Giurdanella, atteso che l'aggiudicazione alla Ditta Dade-Behring, controinteressata, e il successivo contratto hanno già avuto integrale esecuzione, anche in considerazione della mancata concessione di provvedimenti cautelari nonché dell'esito favorevole

per l'Azienda del giudizio innanzi al TAR , e sulla scorta della considerazione che è in itinere la nuova gara regionale di bacino per l'affidamento del servizio in oggetto ;

VISTA la sentenza n. 525/2011 del 28.7.2011 del CGA di Palermo che respingeva il ricorso della ROCHE, dichiarando la inammissibilità dello stesso, ritenuta la competenza del giudice di primo grado, TAR di Catania, attesa la proposizione di azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 112 comma 4 del Codice del Processo Amministrativo;

VISTO l'ulteriore ricorso per l'ottemperanza ed il risarcimento del danno, notificato in data 29.6.2012 dalla ROCHE S.p.a. all'Azienda, avanti il CGA di Palermo, in considerazione della avvenuta soppressione della disposizione di cui all'art. 112 comma 4 sopra citato e della conseguente proponibilità della azione risarcitoria innanzi al Giudice della Ottemperanza;

VISTA la sentenza n. 276/2013 a mezzo della quale il CGA , definitivamente decidendo la controversia, accoglieva il ricorso della ROCHE e disponeva che l'ASP di Ragusa proponesse alla ROCHE entro giorni 90 dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notifica della stessa, il pagamento di una somma di denari commisurata ai criteri indicati in motivazione (10% del prezzo indicato dalla ricorrente nella sua offerta economica per il triennio di originaria durata del rapporto di fornitura; danno "curriculare" nella misura dell'1% dell'offerta come sopra formulata; rivalutazione monetaria dal giorno della stipula del contratto con DADE BEHRING fino alla pubblicazione della sentenza; con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo);

VISTA la deliberazione n. 478 del 10.3.2014 a mezzo della quale la controversia relativa alla ottemperanza alla suddetta decisione è stata, infine, definita e transatta nei termini e con le modalità riportate in detta deliberazione e che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

VISTA la nota dell'avv. Giurdanella assunta al protocollo generale il 26.3.2014 al numero E- 0006564 con allegata parcella professionale e fattura n. 30/2014 per la liquidazione dei compensi relativi alla assistenza prestata all'Azienda nella fase di esecuzione del complesso giudizio di cui sopra, per un totale di € 3.561,52 al lordo della ritenuta d'acconto;

RITENUTO che la parcella, calcolata ai minimi tariffari, è stata redatta secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione Generale per cui può procedersi alla liquidazione e pagamento della stessa, previa autorizzazione di spesa;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- **Autorizzare** la spesa di € 3.561,52 al lordo della ritenuta d'acconto a gravare sul conto di costo n. 516010101 "accantonamenti per cause civili ed oneri processuali" come da parcella dell'avv. Carmelo Giurdanella e fattura n. 30/2014 allegata alla presente deliberazione e relativa alla assistenza e difesa dell'Azienda nel giudizio di esecuzione sentenza CGA n. 276 del 25.2.2013 tra ASP Ragusa e ROCHE S.p.a. sopra meglio descritto;
- **Liquidare e pagare** all'avv. Giurdanella Carmelo l'importo suddetto mediante bonifico sull'IBAN IT11W0503626300CC011109159 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Filiale di Vittoria (cod. ABI 5036, cod. CAB 26300).

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autofizzato	Ordine	Conto
	1909		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
